

Legge regionale 12 agosto 2003 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

CAPO I

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini <<assessore effettivo>> o <<assessore supplente>> essi devono intendersi come <<assessore>>.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 8/2013